

contributo
unificato



ORIGINALE

- 3548 / 2013

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Art. 6
L. 392/78

R.G.N. 13806/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 3548

Dott. FULVIO UCCELLA - Presidente -

Rep. 647

Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -

Ud. 12/12/2012

Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

PJ

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13806-2007 proposto da:

INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
04249911001 in persona dei suoi liquidatori in carica
Ing. GIOVANNI BATTISTA GUGLIELMI e Prof. ANDREA
AMATUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato
LUCCHESI ANTONIA, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

2012

2061

- ricorrente -

contro

RAGUSA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato GARUTI
GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4482/2006 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2006, R.G.N.
205/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;

udito l'Avvocato GIANLUCA MANCINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'inammissibilità o comunque rigetto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. L'I.N.P.S.-Gestione Immobiliare IGEL s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro Antonino Ragusa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 ottobre 2006, la quale ha accolto l'appello proposto dal Ragusa contro la sentenza del Tribunale di Roma, che nel 2002 aveva accolto la domanda proposta da essa ricorrente nel maggio del 1997 per ottenere il rilascio per occupazione senza titolo di un'unità immobiliare sita in Roma, già condotta in locazione da Ennio Piccoli, nella cui conduzione aveva chiesto di subentrare ai sensi dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978 la figlia Daniela Piccoli, a sua volta deceduta, e nella quale il Ragusa, costituendosi in giudizio aveva eccepito di aver a sua volta diritto al subentro quale convivente *more uxorio* della Piccoli.

§2. La Corte territoriale ha accolto l'appello del Ragusa reputando che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto impeditiva del subentro nella locazione del medesimo la mancanza di prole fra i conviventi, considerando che si era formato giudicato interno sulla sussistenza in capo alla Piccoli dei requisiti per succedere al padre nella locazione e sulla stessa successione, pur in mancanza di stipula di un contratto con la locatrice, reputando in fine che dalle risultanze processuali e dalle prove raccolte in primo grado al momento del decesso della Piccoli il Ragusa fosse suo convivente *more uxorio*.

§3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimato.

§3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso, concluso da pertinente quesito di diritto, si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile; omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile".

Vi si censura la sentenza impugnata, perché nel ritenere che il Ragusa fosse succeduto alla Piccoli quale suo convivente *more uxorio*, non avrebbe considerato che la medesima a sua volta era già succeduta ai sensi dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978 al padre, originario locatore e si sostiene che questa norma non poteva trovare applicazione a favore del Ragusa, in quanto essa prevedrebbe la successione nel contratto di determinati soggetti e, particolarmente, anche – per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n.

404 del 1988 - del convivente *more uxorio* soltanto con riferimento all'ipotesi in cui si verifici la loro successione all'originario conduttore e non invece nel caso in cui, subentrato ai sensi del citato art. 6 un soggetto da esso contemplato, si verifici nei suoi riguardi la situazione supposta dalla norma e vengano in rilievo altri soggetti conviventi.

In pratica la prospettazione sostenuta nel motivo è che l'istituto della successione nella posizione del conduttore di cui all'art. 6 citato, con particolare riguardo all'ipotesi che la successione *ex lege* si verifici nel caso di morte del conduttore possa operare per una sola volta, cioè esclusivamente quando l'evento si verifici con riferimento all'originario conduttore e non anche allorché, dopo una prima successione ai sensi della norma, lo stesso evento della morte si verifici, come accaduto nel caso di specie, riguardo al soggetto succeduto in precedenza all'originario conduttore.

La questione non risulta esaminata da questa Corte.

L'art. 6 non contiene alcuna previsione, anche per implicazione di quanto vi si esprime, a favore di una simile limitazione di operatività, sicché l'interprete deve ricavare la *regula iuris* facendo applicazione della c.d. interpretazione teleologica, cioè di un'esegesi ispirata allo scopo perseguito dalla norma. Esso è notoriamente quello di preservare la specifica funzionalità del godimento abitativo dell'unità immobiliare allorquando in essa, anteriormente all'evento riguardante il conduttore (che di per sé, già nel sistema del codice civile non giustificava l'anticipata risoluzione del rapporto per il venir meno dell'*intuitus personae*, cui, in dipendenza della natura personale del godimento, si sarebbe potuto anettere sul piano del rapporto obbligatorio e della correttezza e buona fede che deve contrassegnarlo, specie in relazione al conferimento del diretto godimento del bene: ne era dimostrazione l'art. 1614 c.c.), si sia verificata, evidentemente per le scelte di attuazione delle modalità del legittimo godimento da parte del conduttore, una situazione per cui costui ne abbia fatto la casa familiare, in relazione al bisogno abitativo di un nucleo familiare di diritto o di fatto, nel qual caso viene in rilievo la posizione del coniuge, oppure l'abbia funzionalizzata al godimento fattuale comune, sempre sulla base della convivenza, con uno o più eredi (nel qual caso viene in rilievo in primo luogo, ove manchi il coniuge o il compagno di vita, la posizione dei figli, appunto se conviventi), oppure ancora di altri parenti e degli affini a prescindere dalla qualità di eredi, purché nuovamente riguardo ad essi sussista il rapporto di convivenza.

Corte costituzionale n. 404 del 1988, nell'esaminare sotto vari profili la posizione del convivente *more uxorio* e nell'allargare con sentenza additiva ad esso la tutela prevista ebbe ad individuare la ragione giustificativa della tutela e, quindi, della successione nel

contratto locativo, nell'individuazione del profilo di dignità costituzionale del c.d. diritto all'abitazione.

Ora, se si riflette che, una volta verificatosi il fenomeno successorio *ex lege* per la morte dell'originario conduttore, la facoltà di godimento si trasferisce al successore nei medesimi termini in cui esisteva a favore del conduttore originario, tanto ove nei confronti del successore già al momento della sua successione esistesse un rapporto di convivenza nell'unità immobiliare di altro soggetto giustificativo della successione nei suoi riguardi per il caso di morte, quanto se tale rapporto insorga dopo la sua successione, non è dato comprendere per quale ragione il profilo costituzionale del diritto all'abitazione che giustifica la preservazione del godimento del convivente contemplato dall'art. 6 dovrebbe venire meno e comportarla a suo favore.

Il principio costituzionale di eguaglianza di trattamento di situazioni simili, ove mai vi fosse qualche dubbio suggerito dall'esegesi dell'art. 6, indurrebbe a scioglierlo a favore dell'interpretazione lata.

E ciò tanto più in assenza di indici normativi contrari.

Indice che mancano totalmente nell'art. 6, atteso che nel descrivere la posizione dei soggetti che succedono nel contratto il legislatore non ha posto alcuna limitazione all'ambito della successione stessa sotto il profilo della disciplina normativa cui la locazione resta soggetta.

Il motivo dev'essere, dunque, rigettato sulla base del seguente principio di diritto: **<<L'art. 6, primo comma della l. n. 392 del 1978 trova applicazione anche qualora l'evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest'ultimo>>.**

§2. Con un secondo motivo si denuncia "omessa, ovvero insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile".

Il motivo è inammissibile per due ragioni.

In primo luogo perché non si conclude con né contiene il momento di sintesi espressivo della "chiara indicazione" cui alludeva l'art. 366-bis c.p.c. [nei termini enunciati già da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. (ord.) n. 20603 del 2007 (secondo cui <<In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.>>) e, quindi, dalla consolidata giurisprudenza della Corte).

In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perché si fonda sul contenuto di una dichiarazione testimoniale, che viene riprodotta, ma della quale non si indica l'udienza in cui venne assunta, in modo da mettere la Corte in condizione di procedere alla lettura del relativo verbale per rilevare se la riproduzione è conforme a quanto il teste dichiarò e, soprattutto, se quanto riportato integra la dichiarazione nella sua completezza. In tal modo l'illustrazione del motivo non rispetta il requisito della c.d. indicazione specifica di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, elaborato dalla Corte di cassazione anteriormente alle modifiche del processo di cassazione introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006.


§3. Il ricorso, conclusivamente, dev'essere rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione della tariffa di cui al d.m. 140 del 2012.


P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 12 dicembre 2012.

Il Cdr. Est.


Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 FEB 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


Il Presidente
